**Direttore responsabile**
ANSELMO CASTELLI

**Vice direttore**
Stefano Zanon

**Coordinamento scientifico**
C. Corghi, A. Guerra

**Coordinatore di redazione**
Alessandro Pratesi

**Consiglio di redazione**
Anselmo Castelli, Cristiano Corghi, Alessandro Pratesi, Stefano Zanon

**Comitato di esperti**
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca, C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta, F. Poggiani, C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarenghi, L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

**Hanno collaborato a questo numero**
S. Bettiol, G. Beschi, P. Bisi, G. Campisi, L. Cellini, C. Corghi, S. Crocetta, C. De Stefanis, P. Di Marino, C. Feriozzi, G. Fino, J. Granatyr, A. Guerra, M. Lenzarini, A. Marino, T. Panozzo, A. Pratesi, S. Ripoli, P. Rossi, A. Sica, P. Tetto, L. Valerio, S. Vallasciani, E. Vial

**Stampa**
Tiber Spa
Via Industriale, 24/26
Rodengo Saiano (BS)
Tel. 030/6810155

**Editore**
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00
Sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica:
servizioclienti@gruppocastelli.com
Recapito Skype: servizioclientiratio

Iscrizione al Registro Operatori della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale di Mantova n. 10/2011
Periodico trimestrale,
spedizione in abbonamento postale

**Chiuso per la stampa il 5.02.2024**

# RATIO Società e Impresa

*Gestione giuridica e contrattuale, pratiche amministrative e crisi d'impresa*

## *Sommario 2/2024*

**Editoriale** - La sostenibilità è un futuro presente 3

**Il Notaio consiglia** - La conformità urbanistica immobiliare: le responsabilità del Notaio 4

**Ultime notizie dalla banca** - Mutui/Leasing a tasso variabile - Quali conseguenze per la minipolazione dell'Euribor 5

**Notizie in breve** 6

## Società di persone

**Diritto societario** - Forma e contenuto dell'atto costitutivo di società di persone 8

## Società di capitali

**Diritto societario** - Vaglio del tribunale sulla delibera sostitutiva 12

- Imprese culturali e creative 16

## Pratiche amministrative

**Agevolazioni** - Fondo di garanzia PMI dal 2024 18

- Misure a sostegno delle imprese nella legge di Bilancio 2024 22

## Contratti d'impresa

**Distribuzione beni/servizi** - Contratto di drop shipping 26

## Temi professionali

**Amministrazione** - Compiti del commissario giudiziale nel codice della crisi 30

# Gestione d'impresa


| | | |
|---|---|---|
| **Digitalizzazione** | - Diritto d'autore nell'era dell'intelligenza artificiale | **34** |


# Diritto fallimentare


| | | |
|---|---|---|
| **Procedure** | - Ricerca telematica dei beni da pignorare: disciplina a regime | **38** |


# Impresa e fisco


| | | |
|---|---|---|
| **Imposte e tasse diverse** | - Esenzione da imposta di successione e donazione in caso di trasferimento di holding | **42** |


# Rubriche


| | | |
|---|---|---|
| **Giurisprudenza** | - Rassegna di giurisprudenza: società - obbligazioni e contratti | **46** |
| **Quesito Agenzia Entrate** | - Cessione di ramo d'azienda ai fini Iva | **48** |



Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.



**Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT**
**Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com**
**Indirizzo Skype: servizioclientiratio**



La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.
Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.
L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi nei contenuti della presente pubblicazione.
***Nonostante la cura dei contenuti né l'Editore né la Direzione possono assumersi la responsabilità per le conseguenze operative derivanti dall'utilizzo delle informazioni e delle indicazioni contenute nel presente volume e nella connessa banca dati.***
Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.
Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

*Informativa privacy*
Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - **privacy@gruppocastelli.com**
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo **www.ratio.it/privacy**

ANES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA

DIRITTO SOCIETARIO | società di capitali

# VAGLIO DEL TRIBUNALE SULLA DELIBERA SOSTITUTIVA

## SOMMARIO


- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI


***Art. 2377 c.c.***

Tra i meccanismi conservativi delle delibere assembleari viziate, l'art. 2377 c.c. prevede l'ipotesi della sostituzione. Si tratta di un rimedio successivo all'impugnazione della delibera e che va a paralizzare il potere dell'autorità giudiziaria nella misura in cui impedisce una pronuncia di annullamento, se la delibera asseritamente invalida viene sostituita con altra presa in conformità della legge o dello statuto. La norma, tuttavia, non specifica se e in quale misura il Tribunale potrà esprimersi sulla validità della delibera sostitutiva, atteso che il giudizio di impugnazione verte esclusivamente sulla validità della delibera precedente e non può ampliarsi, o almeno non dovrebbe, fino ad esaminare eventuali vizi della seconda. Una applicazione troppo rigida di tale principio, tuttavia, potrebbe finire con il privare di utilità il meccanismo conservativo nella misura in cui la delibera originariamente impugnata possa essere sostituita con altra delibera che presenti però altri vizi e che dovrebbe essere impugnata autonomamente innescando così una catena di impugnazioni che vanno a pregiudicare la stabilità degli atti societari.

## SCHEMA DI SINTESI

| | | |
|---|---|---|
| **FORME DI INVALIDITÀ DELLE DELIBERE** | ⇨ Nullità | ⇨ • Le cause di nullità della delibera sono tassativamente individuate dall'art. 2379 c.c.:<br>.. mancata convocazione dell'assemblea;<br>.. mancanza del verbale;<br>.. impossibilità o illiceità dell'oggetto. |
| | ⇨ Annullabilità | ⇨ Sono annullabili tutte le delibere assunte in violazione della legge o dell'atto costitutivo. |
| **SOSTITUZIONE** | ⇨ Art. 2377, c. 8, c.c. | ⇨ L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. |
| | ⇨ Diritti di terzi | ⇨ Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi in virtù sulla base della deliberazione sostituita. |
| **ALTRI MECCANISMI CONSERVATIVI** | ⇨ Sanatoria | ⇨ La mancata convocazione non può essere lamentata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea. |
| | | ⇨ L'assenza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. |
| | ⇨ Altre ipotesi specifiche | ⇨ L'invalidità dell'atto di trasformazione, fusione o scissione non può essere pronunciata dopo che siano stati eseguiti gli adempimenti pubblicitari necessari. |
| | | ⇨ La delibera di approvazione di un bilancio non può essere impugnata per nullità quando sia stato approvato il bilancio successivo. |



Aggiornato al 5.02.2024 Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata

APPROFONDIMENTI

**SOSTITUZIONE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE**

- **Dato normativo**
  - L'art. 2377, c. 8 c.c., prevede che *"l'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto"*.
  - A differenza delle ulteriori ipotesi di sanatoria disciplinate nel nostro ordinamento, la sostituzione non preclude la facoltà di impugnare, ma può essere realizzata solo dopo che la delibera sia stata impugnata innanzi alla competente autorità e preclude al giudice (o all'arbitro) la possibilità di definire il giudizio.
  - L'unica condizione posta dalla norma è che la delibera sia stata regolarmente sostituita da un'altra che risulti conforme alla legge o all'atto costitutivo. Alla luce di quanto previsto dalla norma, quindi, l'assemblea che intenda ricorrere all'adozione di una delibera sanante, deve rispettare due requisiti:
    - la nuova delibera deve mantenere lo stesso ordine del giorno della prima;
    - la seconda delibera non deve presentare vizi o, quantomeno, non deve presentare i vizi denunciati nell'impugnativa della precedente.
  - In tal caso, secondo quanto dettato dall'art. 2377 c.c., in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, la società dovrà sopportare le spese del giudizio di impugnazione della prima delibera; la norma prevede infatti che: *"il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno"* (art. 2377, c. 8 c.c.).
- **Dubbio interpretativo**
  - Ciò premesso, occorre domandarsi fino a che punto il Tribunale adito per la declaratoria di invalidità della "prima" delibera viziata, possa esprimersi sulla validità della "seconda" delibera (sostitutiva). Ed infatti i vizi precedentemente denunziati potrebbero non essere stati sanati del tutto o, ipotesi tutt'altro che rara, la delibera potrebbe presentare nuovi vizi che invece erano assenti nella precedente.
- **Giurisprudenza di legittimità**
  - La Suprema Corte in una risalente pronuncia (Cass. n. 16017/2008) aveva rimarcato che, sulla base del testo letterale della norma, *«il giudice stesso (del giudizio di impugnazione della prima deliberazione, quella poi sostituita, n.d.r.) è tenuto a verificare la avvenuta rimozione della precedente causa di invalidità, dovendo egli accertare ai limitati fini della ratifica-rinnovazione, se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa»*.
  - Sulla base di tale principio quindi all'attore veniva consentito di richiedere al Tribunale di estendere il proprio vaglio anche ai vizi della deliberazione sostitutiva.
  - Tale orientamento è stato poi fatto proprio anche da alcune corti territoriali (Trib. Venezia, Sez. Imprese, sent. 1.03.2016; Trib. Roma, Sez. Imprese, sent. del 28.11.2017).


Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al 5.02.2024
Riproduzione vietata

**DIRITTO SOCIETARIO** | **società di capitali**

**SOSTITUZIONE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE (segue)**

- **Giurisprudenza di merito**
  - Più di recente, tuttavia, la giurisprudenza di merito si è schierata in favore dell'opposto orientamento secondo cui l'adozione di una delibera sostitutiva rileva come evento sufficiente a determinare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'attore.
  - La Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano, infatti, con la sentenza del 22.10.2020, n. 6983 ha affrontato l'argomento ed ha aderito alla tesi per cui il solo fatto che sia stata adottata una delibera sostitutiva determina il venir meno della utilità della impugnazione della prima delibera.
  - Per quanto restrittiva, la posizione espressa dalla Sezione delle Imprese del Tribunale di Milano si fonda su argomentazioni solide che possono essere così sintetizzate:
    - nel momento in cui viene assunta una delibera sostitutiva, la precedente deliberazione impugnata viene privata della sua efficacia;
    - la seconda delibera, invece, produce effetti e la sua efficacia permane fino a quando non intervenga un provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne sospenda gli effetti o la dichiari invalida.
  - In tale pronuncia, inoltre, il Tribunale meneghino sottolinea che la sostituzione della delibera determina la carenza di interesse ad agire dell'attore, poiché il provvedimento richiesto all'autorità finirebbe con caducare l'efficacia di una delibera già improduttiva di effetti.
  - Per tali ragioni, la seconda delibera che dovesse presentare nuovi vizi va autonomamente impugnata.

**RISVOLTI PRATICI**

- **Vaglio del Tribunale**
  - In definitiva si può concludere che il Tribunale adito per la declaratoria di invalidità della prima delibera potrà verificare esclusivamente l'esistenza della delibera sostituiva e la concreta rimozione dei vizi lamentati dall'attore (per evitare una sostituzione soltanto apparente). Ogni ulteriore verifica andrà demandata al Giudice della eventuale impugnativa delle delibera sostitutiva.
- **Preclusioni processuali**
  - La produzione in giudizio della delibera assembleare sostitutiva della delibera impugnata è ammissibile ancorché tale circostanza sia stata dedotta, da parte della società convenuta, nella fase decisoria, trattandosi di un'evenienza espressamente prevista dall'art. 2377, c. 8 c.c., di cui il Tribunale deve prendere atto quale evento ostativo ad una pronuncia di annullamento.
- **Rapporto con la domanda risarcitoria**
  - Nel giudizio di invalidità della prima delibera, secondo il menzionato orientamento, non possono trovare spazio eccezioni dell'attore in relazione all'invalidità della delibera sostitutiva e quindi il giudice dovrà limitarsi a verificare l'effettiva portata sostitutiva della seconda delibera.
  - Tuttavia, se l'azione contiene altresì una domanda di risarcimento danni, il giudice potrà e dovrà accertare, anche solo in via incidentale i vizi della prima ed eventualmente anche della seconda delibera.
  - Se infatti la sostituzione della delibera preclude una pronuncia di annullamento, nulla osta a che il Tribunale si esprima in ogni caso sulla correlata domanda risarcitoria.



*Aggiornato al 5.02.2024* Centro Studi Castelli S.r.l.
*Riproduzione vietata*